

Anno CXLIII - Numero 17

Roma, 15 settembre 2022

*Pubblicato il 15 settembre 2022*



**BOLLETTINO  
UFFICIALE  
del Ministero  
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

# S O M M A R I O

## PARTE PRIMA

### DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto ministeriale 13 agosto 2022 - Organizzazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, di cui all'art. 5 bis del dpcm 15 giugno 2015, n. 84 .....

Pag. 1

### ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022 .....

Pag. 5

### CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto ministeriale 5 agosto 2022 - Modifica della Commissione esaminatrice per il concorso a 310 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 29.10.2019.....

Pag. 12

## PARTE SECONDA

### ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

#### DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

##### MAGISTRATURA

Conferimento funzioni direttive.....	Pag. 13
Conferma funzioni direttive.....	» 13
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado .....	» 14
Trasferimenti .....	» 14
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalita' .....	» 14
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalita' .....	» 15
Positivo superamento della seconda valutazione di professionalita' .....	» 16

##### DEFUNTI

Magistrati .....	Pag. 21
------------------	---------



30-431100220915

€ 4,00

# PARTE PRIMA

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **Decreto ministeriale 13 agosto 2022 - Organizzazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, di cui all'art. 5 bis del dpcm 15 giugno 2015, n. 84**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis, lett. e), che prevede l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visti gli articoli 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale disposizione si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

Visto l'articolo 35 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, i commi 2, 3, 4, 4-bis e 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99 recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100 recante "Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2020, n. 175 contenente "Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, n. 54 recante "Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonché dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100", istitutivo del nuovo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione;

Visto l'articolo 16, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, n. 54., che prevede l'adozione di uno o più decreti con cui il Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvede

all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale;

Visto l'articolo 16, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, n. 54., che prevede l'adozione di uno o più decreti con cui il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione;

Visto l'articolo 16, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, n. 54, che prevede che, con successivi decreti, il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra determinati nelle fasce retributive nei profili professionali;

Visto l'articolo 16, comma 5, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, n. 54, che prevede che il Ministro della giustizia provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti;

Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, n. 54, ai sensi del quale "Alla organizzazione e alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria indicate all'articolo 1, comma 1, lettera d), e della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei compiti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, comma 4-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Visto il decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell'art. 16, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia del 23 aprile 2020 recante "Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e definizione dei relativi compiti ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e dell'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99”;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento dell'organizzazione e alla definizione dei compiti degli uffici delle direzioni generali del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione in relazione alle competenze ad esse attribuite dal Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022, n. 54, conseguentemente, di provvedere alla regolazione dei rapporti con le altre articolazioni del Ministero della giustizia;

Ritenuta l'opportunità di regolare le modalità per l'assegnazione del contingente di personale necessario allo svolgimento delle funzioni esercitate dalle direzioni generali del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione;

Decreta:

CAPO I  
Disposizioni generali

Art. 1  
*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto s'intende:

- a) per «regolamento»: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e successive modificazioni;
- b) per «Ministro»: il Ministro della giustizia;
- c) per «Ministero»: il Ministero della giustizia;
- d) per «Dipartimenti»: tutti i Dipartimenti del Ministero della giustizia;
- e) per «Dipartimento»: il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione;
- f) per «Capo Dipartimento»: il Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione;
- g) per «Conferenza dei Capi Dipartimento»: l'organismo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del regolamento;
- h) per «DGSIA»: la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
- i) per «DGSTAT»: la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa;
- j) per «DGCOESIONE»: la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione;
- k) per «Responsabile per la transizione digitale»: il soggetto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- l) per «C.I.S.I.A.»: gli uffici di coordinamento interdistrettuale per i Sistemi informativi automatizzati;
- m) per «presidi»: le articolazioni territoriali degli Uffici della Direzione generale e dei C.I.S.I.A.;
- n) per «PNRR»: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- o) per «SISTAN»: il Sistema Statistico Nazionale;
- p) per «FSC»: il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- q) per «FONDI SIE», i Fondi strutturali e di investimento europei.

Art. 2  
*Ambito di applicazione*

Il presente decreto individua gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle Direzioni generali del Dipartimento, definendone i relativi compiti.

CAPO II

Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,  
l'analisi statistica e le politiche di coesione

Art. 3  
*Ufficio del Capo dipartimento*

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Capo Dipartimento è istituito l'ufficio del Capo Dipartimento con i compiti di seguito indicati:

- a) affari generali e attività di segreteria del Capo dipartimento e del Vice-Capo dipartimento;
- b) segreteria di sicurezza;
- c) gestione protocollo;
- d) tenuta e gestione archivio;
- e) adempimenti in tema di missioni;
- f) relazioni con il pubblico;
- g) adempimenti concernenti il bilancio, il controllo di gestione ed il ciclo delle performance;
- h) adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione.

2. L'Ufficio del Capo Dipartimento, altresì, assicura il necessario supporto nelle seguenti attività del Capo dipartimento:

- a) raccordo con altri Dipartimenti;
- b) elaborazione dei programmi attuativi degli indirizzi e degli obiettivi indicati dal Ministro e adozione di circolari nelle materie di competenza del Dipartimento;
- c) predisposizione delle proposte normative, delle relazioni periodiche, dei rapporti e dei pareri, delle risposte alle interrogazioni parlamentari;
- d) studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza del Dipartimento;
- e) consulenza agli uffici del Dipartimento;
- f) coordinamento dell'attività internazionale svolta dalle singole direzioni generali;
- g) gestione del personale e delle risorse del Dipartimento, sicurezza sul lavoro e partecipazione alla contrattazione collettiva in raccordo con la competente articolazione.

3. Il Capo Dipartimento può istituire, nell'ambito del proprio ufficio e alle proprie dirette dipendenze, unità di staff a supporto delle proprie funzioni organizzative, di direzione, di impulso, controllo e coordinamento.

CAPO III

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Art. 4  
*La Direzione generale*

1. La Direzione generale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del regolamento, nelle materie previste dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del regolamento svolge le seguenti attività:

- a) adempimento dei compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- b) sviluppo e promozione delle risorse umane in relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici;
- c) predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso ed alla conservazione dei documenti informatici, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- d) supporto al Capo Dipartimento per la predisposizione di pareri e proposte aventi ad oggetto atti normativi nel settore di competenza.

2. La Direzione generale cura in via esclusiva le procedure di acquisizione, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di servizi e forniture concernenti soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione; cura altresì le procedure di acquisizione di beni, servizi e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server.

3. La Direzione generale cura la pianificazione e progettazione, di servizi e forniture concernenti soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione relativi alle quote di risorse inerenti agli interventi cofinanziati dall'Unione europea e agli interventi complementari alla programmazione comunitaria che transitano sui pertinenti capitoli dell'amministrazione della giustizia di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014.

4. La Direzione generale cura la programmazione, la progettazione, lo sviluppo, la gestione ed il monitoraggio delle soluzioni e dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e di tutti i Dipartimenti, d'intesa con i rispettivi capi.

#### Art. 5

##### *Determinazione dei fabbisogni*

1. La Direzione generale programma l'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del regolamento, determinando il fabbisogno generale di beni e servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione occorrenti per l'esecuzione del piano triennale per l'informatica.

2. La Direzione generale provvede in particolare alla pianificazione e al coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e in particolare con quelli stabiliti nel piano triennale per l'informatica.

#### Art. 6

##### *Individuazione degli uffici e compiti a livello centrale*

1. La Direzione generale è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali con i compiti per ciascuno di seguito indicati:

Ufficio I – Dati, documenti e interoperabilità: programmazione, linee guida, gestione della domanda, progettazione e sviluppo di sistemi, soluzioni e servizi digitali per la valorizzazione del dato per la gestione documentale, per servizi trasversali di interoperabilità con le piattaforme e le banche dati nazionali, per deposito, notifiche ed altri servizi trasversali della giurisdizione digitale civile, penale e di legittimità; archivi e conservazione a norma; definizione di standard e linee guida a supporto dello sviluppo della funzione statistica, in raccordo con DGSTAT.

Ufficio II – Giurisdizione digitale civile: programmazione, gestione della domanda, progettazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati per la giurisdizione civile di merito e di legittimità, del Tribunale superiore delle acque pubbliche; progetti di collaborazione internazionale per la giustizia civile; rispetto degli standard e delle linee guida dell'ufficio dati, documenti e interoperabilità.

Ufficio III – Giurisdizione digitale penale: programmazione, gestione della domanda, progettazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati per la giurisdizione penale di merito e di legittimità, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e casellario giudiziale; progetti di collaborazione internazionale per la giurisdizione penale; rispetto degli standard e delle linee guida dell'ufficio dati, documenti e interoperabilità.

Ufficio IV – Dipartimenti, uffici centrali e sistemi amministrativi: programmazione, gestione della domanda, progettazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei Dipartimenti del Ministero

della giustizia, degli Archivi notarili e dei sistemi amministrativi; progetti di collaborazione internazionale per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei Dipartimenti del Ministero della giustizia, degli Archivi notarili e dei sistemi amministrativi; rispetto degli standard e delle linee guida dell'ufficio dati, documenti e interoperabilità.

Ufficio V – Supporto alla transizione digitale: supporto al Direttore generale per l'attuazione delle linee strategiche per la trasformazione digitale dell'amministrazione della giustizia e per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione e fonica; sviluppo delle competenze digitali; monitoraggio dei progetti strategici per la transizione digitale; informazione e comunicazione operativa verso gli utenti abilitati interni ed esterni.

Ufficio VI – Sale server e cloud: progettazione, gestione della domanda, realizzazione e gestione delle sale server e delle soluzioni cloud del Ministero della giustizia, per sistemi, database, infrastrutture e connessi lavori di impiantistica; definizione e governance della strategia cloud; definizione ed implementazione dei piani di consolidamento; definizione procedure per la gestione, la standardizzazione e l'automazione delle attività per l'affidabilità e le performance dei sistemi.

Ufficio VII – Reti e postazioni di lavoro: progettazione, gestione della domanda, linee guida per i sistemi di telecomunicazione e fonica per tutti gli uffici dell'amministrazione giudiziaria; realizzazione dei sistemi di telecomunicazione e fonica per gli uffici centrali e nazionali; progettazione, gestione della domanda, realizzazione e linee guida di soluzioni per le postazioni di lavoro, produttività individuale, collaborazione, lavoro ed accesso remoto; progettazione, coordinamento e gestione dei centri operativi di monitoraggio dei sistemi di telecomunicazioni e fonica.

Ufficio VIII – Sicurezza informatica: predisposizione della strategia e del piano della sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia; definizione delle linee guida e procedure di sicurezza informatica per gli applicativi e le infrastrutture; progettazione ed esecuzione dei test di sicurezza applicativi ed infrastrutturali; realizzazione e gestione delle soluzioni di gestione delle identità, accessi e autorizzazioni; coordinamento e governo dei tavoli della sicurezza anche in collaborazione con altre amministrazioni; promozione della consapevolezza dei rischi cyber; coordinamento e gestione dei centri operativi di sicurezza; audit di sicurezza informatica e governance dell'attuazione della strategia, del piano di sicurezza e delle linee guida di sicurezza informatica da parte delle strutture centrali e territoriali della DGSIA.

Ufficio IX – Programmazione e acquisizione beni, servizi e lavori: programmazione, gestione, verifica, controllo e analisi consuntiva delle risorse finanziarie; monitoraggio e analisi dei contratti; monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati; procedure di formazione dei contratti, riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici, e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server; supporto ai Responsabili unici del procedimento e ai Direttori dei lavori e dell'esecuzione dei contratti; gestione delle procedure di liquidazione; accesso, trasparenza e prevenzione della corruzione; monitoraggio tecnico-economico; organizzazione, qualificazione, gestione e sviluppo delle risorse umane delle strutture centrali e territoriali della DGSIA.

#### Art. 7

##### *Individuazione degli uffici e compiti a livello territoriale*

1. La Direzione generale è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali di coordinamento interdistrettuale che, nel rispetto delle linee guida del Direttore generale e degli uffici centrali, hanno il compito della gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonica, per tutti gli uffici del Ministero, uffici amministrativi e gli uffici

giudiziari, per il territorio di propria competenza; di garantire la corretta diffusione ed assistenza territoriale per le postazioni di lavoro, piattaforme di collaborazione e produttività individuale, sistemi di audio/video e le applicazioni ministeriali; di gestire la domanda dei fabbisogni di beni e servizi informatici territoriali in coordinamento con gli uffici centrali; di assicurare la diffusione presso gli uffici del territorio delle soluzioni e dei sistemi informativi automatizzati e la realizzazione delle soluzioni di telecomunicazione e fonia; di garantire il rispetto delle linee guida e procedure di sicurezza informatica; di fornire supporto agli uffici centrali, per la realizzazione, diffusione e gestione dei siti internet degli uffici giudiziari:

C.I.S.I.A. di Milano con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d'Appello di Brescia, Genova, Milano e Torino.

C.I.S.I.A. di Bologna con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d'Appello di Ancona, Bologna, Trento, Trieste, Venezia.

C.I.S.I.A. di Roma con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d'Appello di Campobasso, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma.

C.I.S.I.A. di Napoli con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d'Appello di Bari, Catanzaro, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria e Salerno.

C.I.S.I.A. di Palermo con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d'Appello di Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo.

2. Ciascuno degli uffici di cui al comma 1 è dotato di presidi ubicati presso i capoluoghi del distretto delle corti di appello o delle sezioni di Corte d'Appello che ricadono nella loro competenza territoriale. Ai presidi è destinato personale addetto.

#### Art. 8 *Personale*

1. La Direzione generale assicura il supporto alle altre articolazioni dell'amministrazione della giustizia cura la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione delle soluzioni e dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione.

2. La Direzione generale fornisce agli uffici ministeriali e agli uffici giudiziari le linee di indirizzo per l'impiego del personale informatico, appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria, dell'amministrazione penitenziaria, dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità e dell'amministrazione degli Archivi notarili, in coerenza con la programmazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione da essa determinati.

3. La Direzione generale comunica periodicamente alla competente direzione generale il fabbisogno di formazione del personale informatico e promuove la formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria all'uso delle soluzioni e dei sistemi digitali.

4. La Direzione generale può impiegare, per lo svolgimento dei compiti di programmazione, progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio delle soluzioni e dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, oltre al personale ad essa assegnato, contingenti di personale tecnico dell'amministrazione penitenziaria, dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità e dell'amministrazione degli Archivi notarili determinati d'intesa con i direttori generali interessati e secondo gli indirizzi di politica del personale della Conferenza dei Capi Dipartimento.

5. Il personale informatico in servizio presso altre articolazioni o Dipartimenti centrali e periferici, anche se appartenente ad altre amministrazioni, è tenuto a conformarsi alle linee guida adottate dalla Direzione generale.

#### CAPO IV

Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

#### Art. 9

##### *La Direzione generale*

1. La Direzione generale è identificata quale Ufficio di statistica ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La Direzione è inserita nel SISTAN di cui all'art. 2 e svolge le funzioni di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo.

2. Per i compiti di cui al comma 1, gli Uffici della Direzione generale hanno accesso a tutti i dati elementari in possesso dell'Amministrazione, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere a tutte le articolazioni del Ministero elaborazioni necessarie alle esigenze statistiche previste dal Programma Statistico Nazionale.

3. La Direzione generale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del regolamento, nelle materie previste dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera b), del regolamento svolge le seguenti attività:

a) promuove l'unitarietà, l'efficienza e la qualità del sistema statistico del Ministero;

b) assicura l'indirizzo, il coordinamento e l'assistenza tecnica per le attività di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni statistiche del Ministero;

c) collabora con la DGSIA alla definizione delle modalità di raccolta ed estrazione dei dati, allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture informatiche di raccolta, archiviazione e gestione dei dati, allo sviluppo a fini statistici dei sistemi informativi del Ministero che gestiscono le attività giurisdizionali e amministrative;

d) cura direttamente l'attività di rilevazione, controllo, elaborazione e diffusione dei dati sull'attività giurisdizionale civile e penale degli uffici giudiziari;

e) svolge attività di raccolta ed elaborazione dati su attività e in ambiti per i quali la legge assegna ad essa un obbligo di monitoraggio statistico;

f) fornisce supporto conoscitivo e di analisi per le decisioni in materia di politiche normative e amministrative, ivi comprese quelle relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi della giustizia, e per l'attuazione del PNRR;

g) svolge attività di monitoraggio dell'andamento del servizio giustizia e di studio dei fattori che ne influenzano il funzionamento, di analisi dell'organizzazione e delle norme processuali.

4. I Dipartimenti, individuano, tra quelli esistenti, l'Ufficio avente il compito di determinare periodicamente i fabbisogni informativi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali; al di fuori dell'ambito di cui al c. 3, lett. D, gli Uffici individuati assicurano altresì l'attuazione delle procedure di rilevazione, controllo ed elaborazione dei dati, secondo le specifiche metodologiche e tecniche definite dalla Direzione generale, in coerenza con il comma 3, e sulla base di un programma condiviso.

5. La Direzione generale cura i rapporti con i principali interlocutori istituzionali, nazionali e internazionali, negli ambiti di competenza.

#### Art. 10

##### *Individuazione degli uffici e compiti*

1. La Direzione generale è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali con i compiti per ciascuno di seguito indicati:

Ufficio I – Statistiche amministrativo-contabili e indagini trasversali. Affari generali: progettazione e attuazione delle attività di rilevazione, controllo e gestione delle informazioni necessarie per la produzione delle statistiche giudiziarie in ambito amministrativo-contabile (spese di giustizia, intercettazioni); monitoraggio di specifici istituti (mediazione, crisi da sovraindebitamento); Ufficio per

il processo, Ufficio di collaborazione del Procuratore). In tali ambiti cura la reportistica periodica, assicura la fornitura di dati ed effettua elaborazioni a supporto delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione e in relazione al fabbisogno generato dal PNRR. Gestione e coordinamento della raccolta e trasmissione dei dati afferenti al Ministero nell'ambito delle rilevazioni effettuate da organismi nazionali e internazionali. Rapporti con il SISTAN, coordinamento delle attività connesse ai lavori inseriti nel PSN ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Gestione del sito web della Direzione per l'acquisizione e diffusione dei dati. Affari generali e di segreteria del Direttore generale. Gestione dei servizi di protocollo e degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione della Direzione. Supporto amministrativo per la predisposizione delle risposte alle interrogazioni parlamentari e alle richieste di accesso civico. Supporto tecnico-amministrativo per la gestione delle risorse umane e materiali assegnate alla Direzione.

Ufficio II – Statistiche giudiziarie civili e penali: progettazione e attuazione delle attività di rilevazione, controllo e gestione delle informazioni necessarie per la produzione delle statistiche sull'attività degli uffici giudiziari di primo e secondo grado in ambito civile e penale. In tali ambiti cura la reportistica periodica e il monitoraggio dell'andamento del servizio giustizia, assicura la fornitura di dati ed effettua elaborazioni a supporto delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione e in relazione al fabbisogno generato dal PNRR. Racordo operativo con gli uffici statistici degli altri Dipartimenti. Coordinamento e collaborazione operativa e tecnica con la DGSI per il perseguimento degli obiettivi della Direzione generale.

Ufficio III – Analisi e relazioni internazionali: supporto al direttore generale nella programmazione e definizione delle linee strategiche e nel presidio della funzione statistica in risposta alla evoluzione della domanda e agli sviluppi delle metodologie statistiche. Attività di studio e analisi dell'efficienza del servizio giustizia in ambito civile e penale, in prospettiva temporale e territoriale, e dei fattori che ne influenzano il funzionamento. Analisi e valutazione di impatto delle politiche di natura organizzativa e normativa. Supporto tecnico al Direttore generale e predisposizione della documentazione per i rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea e con gli organismi internazionali.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, gli Uffici si interfacciano a livello territoriale con il personale statistico che opera presso gli uffici periferici dell'amministrazione giudiziaria.

3. Il Direttore generale può istituire unità di staff a supporto delle proprie funzioni e sotto la propria diretta responsabilità.

#### CAPO V

Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione

#### Art. 11

##### *La Direzione generale*

1. La Direzione generale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del regolamento, nelle materie previste dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera c), del regolamento svolge le seguenti attività:

a) coordina la pianificazione strategica e operativa degli interventi della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall'Unione europea, per il perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero, in relazione al fabbisogno delle articolazioni ministeriali interessate all'attuazione delle riforme;

b) coordina, gestisce, monitora e rendiconta i programmi e gli interventi finanziati nell'ambito del FSC e dei FONDI SIE;

c) coordina e gestisce le attività inerenti alla materia degli aiuti di Stato.

2. La Direzione generale si attiene agli standard definiti nell'ambito delle politiche di digitalizzazione e sicurezza informatica del Responsabile dei sistemi informativi ed automatizzati.

#### Art. 12

##### *Individuazione degli uffici e compiti*

1. La Direzione generale è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali con i compiti per ciascuno di seguito indicati:

Ufficio I - Aiuti di stato e affari generali: coordinamento e gestione delle attività inerenti alla materia degli aiuti di Stato; relazioni con le articolazioni dell'amministrazione centrale e periferica interessate dai programmi e dagli interventi a gestione diretta ed indiretta finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea; supporto alla gestione e rendicontazione del conto di contabilità speciale di cui al successivo art. 13; affari generali e di segreteria del Direttore generale; gestione dei servizi di protocollo e degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione della Direzione; supporto amministrativo per la predisposizione delle risposte alle interrogazioni parlamentari e alle richieste di accesso civico; supporto tecnico-amministrativo per la gestione delle risorse umane e materiali assegnate alla Direzione.

Ufficio II - Interventi politiche di coesione: programmazione comunitaria, nazionale, regionale e dei fondi di coesione a fini di impulso e supporto tecnico dei programmi e degli interventi volti, nell'ambito delle politiche di coesione, al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero; relazioni con le istituzioni comunitarie, nazionali e regionali relativa alla programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione e dei programmi e degli interventi svolti nella gestione concorrente; coordinamento, monitoraggio, rendicontazione degli interventi a gestione diretta ed indiretta finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea coerenti o sinergici con quelli a gestione concorrente assegnati all'ufficio; supporto alle articolazioni ministeriali nell'individuazione di fonti di finanziamento; controllo analogo sulla società Studiare sviluppo s.r.l.

#### Art. 13

##### *Risorse*

1. Le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale destinate alla realizzazione di programmi ed interventi di politica comunitaria, nonché iniziative complementari alla programmazione comunitaria affluiscono su una contabilità speciale di tesoreria, intestata al Ministero, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2014, n. 185.

2. Il Direttore generale è il titolare della contabilità speciale ed è competente alla gestione delle relative risorse.

Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il controllo contabile e pubblicato sul sito del Ministero della giustizia

Roma, 13 agosto 2022

*La Ministra*  
MARTA CARTABIA

## ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

### **Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022**

Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali

Visti gli art. 57, art. 165 e l'art. 166 del trattato dell'Unione Europea;

Vista la direttiva 2005/36/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

Vista la decisione n. 2241/2004/ce del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (europass);

Visti gli art. 2229 e segg. del codice civile, esercizio delle professioni intellettuali;

Visto l'art. 13, comma 1, lett. n, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine curi il "perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti";

Visto l'art. 21 ter, comma 1, lett. f, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che la Federazione regionale degli ordini promuova e coordini sul piano regionale "le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini";

Visto l'art. 26, comma 1, lettera b, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine nazionale coordini e promuova "le attività dei Consigli degli Ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti";

Visto l'art. 13 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio dell'Ordine nazionale il 13 giugno 2013, che dispone che "L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività";

Visto il decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e i relativi decreti attuativi;

Visto l'art. 3, comma 5, lett. b, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, che sancisce l'obbligo di stabilire percorsi di formazione continua sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica, 7 agosto 2012, n. 137, che detta i principi per l'adempimento dell'obbligo di formazione continua;

Visto il regolamento di formazione permanente adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 55 del 2 ottobre 2009 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2010;

Vista la delibera n. 233 del 23 luglio 2013 con cui veniva approvato lo schema di regolamento per la formazione professionale continua;

Visto il Parere favorevole del Ministro della Giustizia del 23 ottobre 2013;

Considerato che ai Consigli degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale;

Considerato che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare e arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale;

Considerato che l'esercizio delle prestazioni degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, stante la continua produzione normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;

Considerato che la formazione permanente costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un "economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010" in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;

Considerato che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 considera (considerando 39) che "data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici" e quindi stabilisce all'art. 22, in particolare la lettera b, la necessità che "secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci";

Considerato che la formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all'aggiornamento del «capitale umano»;

Considerato che le attività formative assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

Considerata la necessità di aggiornamento del Regolamento per la formazione professionale continua n. 3/2013 approvato con delibera di Consiglio n. 308 del 23/10/2013 pervenuta dagli Ordini e dalle Federazioni territoriali al fine di una sua migliore e più efficace applicazione in tutti i vari casi contemplati, incluso le sanzioni per gli inadempienti;

Ritenuto utile altresì migliorare l'acquisizione da parte del Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (SIDAF) attraverso una più chiara ed efficace definizione delle varie attività formative effettuata dai vari Ordini, dalle Federazioni, nonché da parte delle Agenzie autorizzate;

ha adottato il seguente aggiornamento del Regolamento per la formazione professionale continua.

#### Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, sono assunte le seguenti definizioni:

a) Ordinamento professionale: la L. 3/76 modificata ed integrata dalla L. 152/92, il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81, con le integrazioni e modifiche del DPR 328/2001, del DPR 169/2005 e del DPR 137/2012;

b) Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui alla L. 3/76 e s.m.i, di seguito denominato CONAF;

c) Consiglio Nazionale: l'organo di governo dell'Ordine Nazionale;

d) Ordine: l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;

e) Funzioni istituzionali: le funzioni del Consiglio Nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del codice civile;

f) Iscritti: Dottori Agronomi e Dottori Forestali abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e Agronomi Junior e Forestali Junior, Biotecnologi Agrari, abilitati all'esercizio

della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001; le società tra professionisti di cui alla la Legge 12 novembre 2011, n. 183;

g) Professione regolamentata: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

h) Professionista: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera g.;

i) Portale Istituzionale CONAF: il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;

j) Bollettino Ufficiale CONAF, B.U.C.: è lo strumento legale per la conoscenza dei regolamenti e degli atti emanati dal Conaf;

k) Federazione Regionale: è l'istituzione a livello regionale di rappresentanza dell'Ordine così come definita dall'art. 21 bis della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;

l) Consiglio della Federazione: organo della Federazione a livello Regionale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;

m) Assemblea della Federazione Regionale: l'assemblea dei consiglieri degli ordini territoriali della Regione o regioni costituenti a federazione;

n) Consulta delle Federazioni: il coordinamento delle Federazioni Regionali;

o) Ordine territoriale: Ente pubblico non economico a livello provinciale o interprovinciale costituito dagli iscritti nella circoscrizione;

p) Consiglio dell'Ordine territoriale: organo dell'Ordine a livello provinciale o interprovinciale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;

q) Assemblea dell'Ordine Territoriale: l'assemblea degli iscritti all'ordine territoriale;

r) Assemblea dei Presidenti: l'assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali;

s) Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale: organo dell'Ordine territoriale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo;

t) Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale: organo dell'Ordine nazionale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti i ricorsi degli iscritti all'Albo;

u) Persona fisica: persona con capacità giuridica di cui al libro 1 titolo 1 codice civile;

v) Persona giuridica: complesso organizzato di persone e di beni con capacità giuridica di cui al titolo II capo 1 Codice Civile;

w) Persona fisica o giuridica in libertà di stabilimento: professionista singolo o associato dell'Unione Europea accreditato presso l'Ordine territoriale per svolgere attività professionale riservata con stabilimento nella giurisdizione;

x) SIDAF: il Sistema Informativo dell'ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

y) Scuola di Alta Formazione Professionale delle scienze e tecnologie agrarie, ambientali e forestali: favorisce lo sviluppo di iniziative di formazione permanente e promuove le attività di formazione per l'ingresso dei giovani laureati nel mondo della professione;

z) Agenzia formativa: ai fini del presente regolamento, si definiscono Agenzie Formative per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale a svolgere formazione ai sensi dell'art 7 del DPR 137/12, oltre gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali;

aa) Catalogo nazionale della formazione continua: elenco di eventi formativi validati dal sistema ordinistico reperibile sul SIDAF;

ab) Rivista ufficiale: riviste, anche digitali, edite dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini Territoriali e Federazioni Regionali;

ac) Lavori professionali: progetti, perizie e consulenze di rilevante interesse e valore professionale;

ad) Irregolarità formativa: illecito disciplinare derivante dal mancato adempimento dell'obbligo formativo.

## Art. 2

### *Obbligo formativo*

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale gli iscritti, hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle competenze professionali, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all'art. 15 del presente regolamento.

## Art. 3

### *Attività formativa e settori disciplinari professionali*

1. Con l'espressione "attività formativa", finalizzata all'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 2, si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, svolta mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza professionale.

2. L'attività formativa si distingue in:

a. attività formativa metaprofessionale. È l'attività di apprendimento riguardante l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l'informatica, le lingue, l'organizzazione dello studio professionale;

b. attività formativa caratterizzante. È l'attività volta al perfezionamento scientifico e tecnico relativo alla qualificazione della prestazione professionale nonché all'elaborazione metodologica posta alla base delle attività professionali nei campi di competenza della professione.

3. Sono riconosciute le tipologie di attività formativa elencate in tabella 1 del successivo articolo 13.

4. Le attività formative di cui al comma 3 devono avere a oggetto le materie o tematiche comprese nell'elenco dei settori disciplinari professionali di cui al successivo comma 6.

5. Ulteriori attività formative possono essere riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale purché coerenti con i principi e criteri previsti dal presente regolamento.

6. I settori disciplinari professionali (S.D.P) sono raggruppamenti di discipline tecnico-scientifiche afferenti alle competenze previste dall'ordinamento professionale. I settori sono stabiliti dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

## Art. 4

### *Valore del credito formativo*

1. L'unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.

## Art. 5

### *Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo*

1. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo.

2. L'anno formativo coincide con quello solare.

3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

4. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle sue preferenze rispetto ai tempi e alle modalità, nell'ambito dei settori disciplinari professionali di cui all'art. 3, comma 6 del presente regolamento.

5. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP di cui almeno 6 CFP a scelta tra quelli presenti nel catalogo nazionale. Ogni iscritto non può conseguire più di 1 CFP per giorno solare.

6. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento.

7. Entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 0,5 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti di tipo metaprofessionali di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) del presente regolamento.

8. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo dello stesso triennio.

9. Il comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione ovvero di trasferimento successivo al primo anno di iscrizione.

#### Art. 6

##### *Accreditamento delle associazioni degli iscritti agli albi e di altri soggetti*

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/12, oltre gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, possono svolgere attività formativa anche le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.

2. Ai fini del presente regolamento, le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale si definiscono Agenzie Formative per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

3. I criteri per l'accreditamento delle associazioni degli iscritti agli albi e degli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 2 del DPR 137/12 sono normati ed aggiornati con deliberazione del Consiglio Nazionale.

4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CONAF, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CONAF, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CONAF autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.

In caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle associazioni professionali e dei soggetti accreditati, il Consiglio Nazionale dispone, con apposita deliberazione, la revoca dell'autorizzazione, previo parere del Ministero della Giustizia.

#### Art. 7

##### *Convenzioni*

1. Con apposite convenzioni stipulate tra il Consiglio Nazionale e altri soggetti possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

2. L'attività di formazione, quando è svolta dal sistema ordinistico, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti come previsto dall'art. 7 comma 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 sono valide le convenzioni già stipulate dal Consiglio Nazionale alla data di pubblicazione del presente regolamento se rispettose di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

#### Art. 7 bis

##### *Scuola di Alta Formazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali*

1. Nell'ambito della funzione attribuite relative al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti, il Consiglio potrà istituire la Scuola di Alta Formazione Professionale delle scienze e tecnologie agrarie, ambientali e forestali, anche in collaborazione con la Conferenza Italiana di Agraria e con le relative Facoltà o Atenei e associazioni scientifiche. La Scuola ha lo scopo di favorire lo sviluppo di iniziative di formazione permanente e di promuovere le attività di formazione per l'ingresso dei giovani laureati nel mondo della professione.

#### Art. 8

##### *Crediti formativi professionali interdisciplinari*

1. Le attività formative interdisciplinari sono riconosciute ai sensi degli appositi regolamenti comuni approvati dai consigli nazionali delle professioni interessate, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti.

Il valore delle attività formative svolte dagli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è parametrato al valore di cui all'art. 4 del presente regolamento.

#### Art. 9

##### *Attribuzioni e compiti del Consiglio nazionale*

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.

2. In particolare, il Consiglio Nazionale:

a) redige e aggiorna il regolamento di formazione e lo sottopone al parere vincolante del Ministero della Giustizia per la relativa approvazione;

b) predispone e aggiorna l'elenco dei settori disciplinari professionali di cui all'art. 3, comma 6;

c) predispone e aggiorna i criteri per l'accreditamento delle associazioni degli iscritti agli albi e di altri soggetti di cui all'art. 6, comma 3;

d) predispone e aggiorna le linee guida per lo svolgimento dell'attività formativa realizzata dagli Ordini territoriali e dalle Federazioni regionali in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

e) definisce e stipula le convenzioni con le Università e con gli altri soggetti di cui all'art. 7 del presente regolamento;

g) può istituire la Scuola di Alta Formazione di cui all'art. 7 bis del presente regolamento;

h) definisce e stipula i regolamenti di cui all'art. 8 con le altre professioni regolamentate;

i) definisce predispone e aggiorna le linee guida per il riconoscimento delle attività formative a distanza (FAD);

j) implementa il Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (SIDAF) per la gestione della formazione continua;

k) esprime parere di conformità sui piani dell'offerta formativa annuale delle agenzie formative secondo i criteri indicati al successivo art. 12, comma 2;

l) promuove, di concerto con gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, il sistema degli standard di qualità delle prestazioni professionali per gli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

m) il Consiglio Nazionale verifica l'attuazione e l'attività formativa delle Agenzie Formative;

n) revoca, in caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle agenzie formative dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali accreditate, con ap-

posita deliberazione, l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4 del presente regolamento, previo parere del Ministero della Giustizia.

3. Il Consiglio Nazionale verifica l'attuazione e l'attività formativa degli Ordini territoriali, delle Federazioni regionali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati.

#### Art. 10

##### *Commissione Nazionale della formazione professionale continua*

1. La Commissione nazionale della formazione professionale continua è istituita dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento generale del Consiglio Nazionale, al fine di supportare le attività previste dall'art. 9 del presente regolamento.

2. La Commissione nazionale della formazione professionale continua è composta da un membro designato dal Consiglio nazionale, da un membro designato dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini e da un membro designato dalla Consulta delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.

3. Sono membri di diritto della Commissione nazionale della formazione professionale continua il Presidente del Consiglio Nazionale e i coordinatori dei dipartimenti di competenza.

4. La commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.

5. Con apposita deliberazione del Consiglio Nazionale vengono definite le procedure e i criteri per le attività e il funzionamento della Commissione.

6. I membri della Commissione nazionale di cui al comma 2 del presente articolo che senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni consecutive decadono e sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

#### Art. 11

##### *Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali e delle Federazioni regionali*

1. Gli Ordini territoriali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) dell'Ordinamento professionale e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 nonché le Federazioni regionali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 21 ter, comma 1, lettera f) e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 sono tenuti all'organizzazione delle attività formative di cui all'art. 13, tabella 1 sezione attività formative a catalogo del presente regolamento.

2. In particolare,

2.1. gli Ordini territoriali:

a) Predispongono ed attuano il piano annuale dell'offerta formativa attraverso il Consiglio o mediante delega alla federazione di appartenenza;

b) approvano il piano formativo in assemblea annuale degli iscritti, anche quando delegato alla federazione;

c) possono istituire il fondo formazione;

d) favoriscono lo svolgimento della formazione professionale preferibilmente in forma gratuita, potendosi avvalere per il finanziamento di attività di formazione di contributi pubblici e privati di enti terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali coerenti con i temi di competenza professionale, senza che ciò determini ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma o conflitti di interesse alcuno, tali da minare l'autonomia dell'Ordine;

e) verificano l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti con le modalità previste all'art. 17;

f) nominano la Commissione di valutazione di cui all'art. 20;

g) comunicano agli iscritti che non abbiano raggiunto almeno 4 CFP al termine del secondo anno del triennio formativo la loro posizione formativa;

h) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;

i) rendono pubbliche a norma di legge le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;

2.2. le Federazioni regionali:

a) promuovono e coordinano le attività formative degli Ordini;

b) favoriscono e agevolano l'attuazione dei piani formativi degli Ordini;

c) possono svolgere attività formative su delega degli Ordini;

d) possono predisporre e attuare un proprio piano dell'offerta formativa, in tal caso lo approvano in assemblea

3. Gli Ordini territoriali e le Federazioni Regionali possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

4. L'attività formativa realizzata in cooperazione o convenzione con altri soggetti è organizzata secondo linee guida di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) del presente regolamento.

#### Art. 12

##### *Svolgimento delle attività formative e piani annuali dell'offerta formativa*

1. Il piano annuale dell'offerta formativa è lo strumento di pianificazione delle attività formative indirizzato agli iscritti per ottemperare all'obbligo formativo di cui all'art. 2.

2. Gli Ordini, le Federazioni regionali, e le Agenzie Formative predispongono il piano annuale dell'offerta formativa articolato in due sezioni:

Sezione I: nella prima sezione vengono descritti

- i fabbisogni formativi degli iscritti,

- la strategia e gli obiettivi,

- l'organizzazione, la priorità degli eventi e gli ambiti di intervento.

Gli ambiti di intervento sulla formazione professionale continua di tipo caratterizzante sono i seguenti:

- Ambito formativo di mantenimento, formazione su competenze consolidate nel territorio in cui si eroga la formazione

- Ambito formativo di sviluppo, formazione su competenze in via di sviluppo per evoluzione del mercato delle prestazioni professionali o per la evoluzione normativa e di regolamentazione delle procedure legate all'attività lavorativa professionale

- Ambito formativo di innovazione, formazione su settori fortemente innovativi su cui è necessario precorrere la formazione per poter avere margine di anticipo e di preparazione anche rispetto ad altre professioni concorrenti

- i settori disciplinari professionali su cui verterà il programma degli eventi con definizione del numero dei crediti formativi funzionali alle priorità individuate e idoneo a soddisfare i fabbisogni degli iscritti distinti in attività caratterizzanti ed attività metaprofessionali;

- il numero dei crediti formativi per tipologia di attività come definite all'art. 3 comma 2;

- il costo totale dell'attività formativa calcolato con il parametro dei costi standard.

Sezione II: nella seconda sezione vengono descritti gli eventi correlati ai settori disciplinari professionali individuati nella sezione I.

Ogni evento inserito deve essere reso disponibile nel catalogo nazionale della formazione continua entro 15 giorni dalla sua realizzazione e deve contenere i seguenti elementi informativi minimi:

a) la tipologia;

b) il settore disciplinare professionale;

c) gli argomenti oggetto di trattazione;

- d) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;
- e) il periodo previsto di svolgimento;
- f) il luogo di svolgimento;
- g) la qualifica dei relatori;
- h) gli eventuali oneri a carico dei partecipanti;
- i) altre informazioni ritenute utili.

3. Nel piano annuale dell'offerta formativa devono essere evidenziate le tematiche metaprofessionali onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi di cui all'art. 5, comma 6.

4. Al piano annuale nazionale dell'offerta formativa concorrono gli Ordini territoriali, le Federazioni regionali, anche attraverso gli enti convenzionati di cui all'art. 7 e le Agenzie Formative, congiuntamente o disgiuntamente.

5. I piani formativi sono approvati in Consiglio e sono presentati attraverso il SIDAF dagli Ordini e dalle Federazioni regionali entro 15 giorni dalla loro approvazione in Assemblea. Eventuali variazioni in corso d'anno dell'offerta formativa nei piani degli Ordini e delle Federazioni sono incluse nello stato finale ed approvate in Assemblea. Le agenzie formative autorizzate presentano il piano formativo attraverso il SIDAF entro il 15 novembre dell'anno precedente della vigenza.

6. Il Consiglio Nazionale ricevuto il piano formativo sul portale SIDAF da parte di ordini e federazioni entro 90 giorni verifica a campione la conformità ai criteri di cui al comma 2. Il Consiglio Nazionale, ricevuto il piano formativo sul portale SIDAF da parte delle agenzie formative, entro 30 giorni verifica la conformità ai criteri di cui al comma 2.

7. Le agenzie formative di cui all'art. 6 durante l'anno presentano attraverso il SIDAF eventuali varianti al piano formativo e, alla fine di ogni anno, lo stato finale del piano annuale dell'offerta formativa indicando il computo finale dei crediti formativi realizzati per ogni settore disciplinare professionale e motivando le eventuali variazioni intercorse.

8. Le attività formative organizzate dagli Ordini o dalle Federazioni regionali o dalle Agenzie Formative al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia. Gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine o dalla Federazione regionale o dall'agenzia formativa o dal soggetto autorizzato che ha gestito l'organizzazione.

#### Art. 13

##### Valutazione delle attività formative

1. La valutazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 3, è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella 1.

Tabella 1 – Valutazione delle attività formative

Descrizione delle tipologie di attività formative	Crediti attribuiti certificati	Limiti massimi annuali (CFP)
Attività formative a catalogo		
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, di specializzazione e di perfezionamento, congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche e viaggi di studio.	1 CFP ogni 8 ore	nessuno
Attività formative individuali		
Superamento di esami in corsi di laurea universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno

Descrizione delle tipologie di attività formative	Crediti attribuiti certificati	Limiti massimi annuali (CFP)
Partecipazione a master universitari e dottorato di ricerca	1 CFP ogni CFU	nessuno
Tesi di dottorati di ricerca e professionali	1 CFP/publicazione	3 CFP
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, delle Federazioni regionali o degli Ordini	0,25 CFP/riunione	1 CFP
Partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali	0,25 CFP/assemblea	0,5 CFP
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale	0,5 CFP/riunione	1 CFP
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale	0,5 CFP/sessione	1 CFP
Partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti	0,25 CFP/riunione	1 CFP
Relazioni a corsi di aggiornamento e formazione, specializzazione e perfezionamento seminari, congressi, convegni, corsi post-laurea, master universitari	0,25 CFP per 1 ora o frazione di ora	1 CFP
Articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati sulle riviste accreditate dal Conaf, o su riviste a diffusione nazionale o internazionale con comitato di revisione scientifico-tecnico	0,5 CFP/publicazione	3 CFP
Articoli tecnico - professionali pubblicati sulle riviste ufficiali della categoria o sulle riviste accreditate dal Consiglio Nazionale	0,25 CFP/publicazione	3 CFP
Lavori professionali pubblicati sulle riviste accreditate dal Consiglio Nazionale	1 CFP/publicazione	3 CFP
Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico o editoriale	0,5 CFP/publicazione	3 CFP
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell'ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti	1 CFP ogni CFU	3 CFP

2. L'iscritto può chiedere al Consiglio dell'Ordine territoriale il riconoscimento di ulteriori attività formative diverse da quelle definite all'art. 3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può riconoscere tali attività nella misura massima di 3 CFP nel triennio.

3. I criteri di valutazione di cui alla tabella 1 sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

4. Su istanza dell'iscritto la partecipazione alle attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano, diverse da quelle di cui all'art.12, comma 8 del presente regolamento, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

#### Art. 14

##### Sistema Informativo per la gestione della Formazione continua

1. Il Consiglio Nazionale aggiorna ed implementa il SIDAF per la gestione della formazione professionale continua.

Art. 15  
*Esoneri*

1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa.

2. All'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero. I motivi di esonero sono i seguenti:

a) maternità, o paternità fino a 2 anni anche per genitori affidatari ed adottivi;

b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia debitamente documentate;

c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore;

d) malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il primo grado e dei componenti il nucleo familiare;

3. L'Ordine può esonerare d'ufficio dall'obbligo formativo:

a) Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione;

b) Gli iscritti ricadenti in aree colpite da calamità naturali per il periodo di emergenza documentato da ordinanze statali.

4. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Art. 16  
*Adempimenti degli iscritti*

1. Al termine di ogni anno ciascun iscritto comunica attraverso il SIDAF al Consiglio dell'Ordine le attività formative svolte di cui all'art. 3, comma 3 se non già registrate nel SIDAF.

Art. 17  
*Verifica dell'obbligo formativo degli iscritti*

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività formative che non risultino documentate.

4. Entro 60 giorni dal termine del triennio formativo, il Consiglio dell'Ordine territoriale comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo.

Art. 18  
*Inosservanza dell'obbligo formativo*

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.

2. Il Consiglio dell'Ordine territoriale segnala, al termine della procedura di cui all'art. 17, comma 4 del presente regolamento, l'inosservanza dell'obbligo al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 18 bis  
*Sanzioni*

1. Le irregolarità formative sono così sanzionate:

- Fino a 0,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, applicazione dell'avvertimento ed eventuale iscrizione nella scheda giuridica dell'iscritto;

- Fino a 1 CFP caratterizzante e metaprofessionale non conseguiti nel triennio, applicazione della censura da registrare nella scheda giuridica dell'iscritto;

- Fino a 4,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, sospensione dall'esercizio della professione fino a 2 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;

- Fino a 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall'esercizio della professione da 2 fino a 4 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;

- Oltre i 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall'esercizio della professione da 4 fino a 6 mesi con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale.

2. In caso di recidività per trienni formativi consecutivi è previsto l'inasprimento della sanzione fino ad un terzo dei periodi di sospensione. Le sanzioni di avvertimento e censura non si applicano nei casi di recidiva.

Art. 19  
*Pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua*

1. La pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua avviene attraverso l'Albo Unico Nazionale di cui all'art. 3, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 implementato nel SIDAF.

2. Ciascun iscritto può indicare, in tutte le forme di comunicazione, di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua.

3. Il regime di pubblicità riguarda l'intera carriera professionale dell'iscritto a partire dall'anno 2009; i CFP acquisiti sono distinti per settori disciplinari professionali.

Art. 20  
*Commissione di valutazione dell'Ordine territoriale*

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può costituire una Commissione di valutazione dell'attività formativa degli iscritti.

2. La Commissione ha il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine territoriale nelle attività previste dall'art. 11, comma 2.1 del seguente regolamento.

3. La Commissione di valutazione è composta da almeno tre membri designati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra gli iscritti con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.

4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.

5. La Commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine territoriale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.

6. Il Consiglio dell'Ordine può revocare o sostituire i membri effettivi o supplenti.

Art. 20 bis  
*Modalità di attuazione*

1. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua.

Art. 21  
*Disposizioni finali e transitorie*

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2020-2022, fino al 31 dicembre 2022 resteranno efficaci le norme di cui al regolamento Conaf 3/2013 approvato con Delibera di Consiglio n. 308 del 23 Ottobre 2013.

2. Esclusivamente la parte relativa ai profili sanzionatori della disciplina, di cui all'art 18 bis del presente regolamento, è immediatamente applicabile a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.

Art. 22  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia con esecutività a partire dal 1° gennaio 2023, ad esclusione dell'art. 18 bis che avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia

2. Le modifiche al presente regolamento seguono la procedura prevista dall'art. 7 del DPR 137/2012.

*Il Coordinatore*  
*del Dipartimento formazione ed*  
*aggiornamento professionale*  
LUIGI DEGANO, DOTTORE AGRONOMO

*Il Presidente*  
SABRINA DIAMANTI,  
DOTTORE FORESTALE

## CONCORSI E COMMISSIONI

### **Decreto ministeriale 5 agosto 2022 - Modifica della Commissione esaminatrice per il concorso a 310 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 29.10.2019**

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2019 con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 310 posti di magistrato ordinario;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2021 con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 310 posti di magistrato ordinario;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 9 giugno 2021 con la quale sono stati nominati i Componenti della Commissione esaminatrice del concorso a 310 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 15 giugno 2021 con cui sono stati nominati i Segretari di Commissione ed i Comitati di vigilanza delle sedi di Roma, Milano, Torino, Bologna, Rimini e Bari;

Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 2021 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a 310 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019;

Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 2021 con il quale sono stati nominati i Segretari ed i Componenti dei Comitati di vigilanza delle sedi di Roma, Milano, Torino, Bologna, Rimini e Bari;

Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 giugno, 23 giugno, 21 luglio e 22 settembre 2021 con le quali è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 7 ottobre 2021 con la quale è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2021, con il quale è stata recepita la predetta delibera;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 6 aprile 2022 con la quale è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2022, con il quale è stata recepita la predetta delibera;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 1 giugno 2022 con la quale è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2022, con il quale è stata recepita la predetta delibera;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 28 luglio 2022 con la quale è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione esaminatrice, a seguito delle dimissioni del prof. Andrea Barenghi

#### Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso a 310 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019, è così modificata:

il professor Marcello D'AMBROSIO, ordinario di diritto privato presso l'Università del Molise, è nominato componente effettivo, in sostituzione del prof. Andrea BARENGHI, dimissionario.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1 e 4, del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 2022 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Roma, 5 agosto 2022

*La Ministra*  
MARTA CARTABIA

## PARTE SECONDA

### ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

---

#### DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

---

#### MAGISTRATURA

##### Conferimento funzioni direttive

*D.P.R. 30.06.2022 - REG. C.C. 18.07.2022*

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Luigi SALVATO, nato a Frattamaggiore (NA) il 10 marzo 1955, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Generale Aggiunto della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive apicali requirenti di legittimità.

*D.P.R. 12.07.2022 - REG. C.C. 18.07.2022*

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di La Spezia, a sua domanda, della dott.ssa Diana BRUSACA', nata a La Spezia il 15 marzo 1965, magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di La Spezia, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

*DD.PP.RR. 12.07.2022 - REG. C.C. 19.07.2022*

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste, a sua domanda, della dott.ssa Silvia BALBI, nata a San Remo (IM) il 30 aprile 1961, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Nola, a sua domanda, della dott.ssa Paola DEL GIUDICE, nata a Casoria (NA) il 22 agosto 1965, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente del Tribunale di Paola.

##### Conferma funzioni direttive

*DD.PP.RR. 12.07.2022 - REG. C.C. 18.07.2022*

Decreta di confermare la dott.ssa Mariagrazia Lisa ARENA, nata a Messina il 24 settembre 1973, nell'incarico di Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, con decorrenza dal 12 dicembre 2020.

Decreta di confermare il dott. Eduardo BRACCO, nato a Napoli il 9 giugno 1957, nell'incarico di Presidente del Tribunale di Imperia, con decorrenza dal 28 settembre 2020

Decreta di confermare il dott. Antonio CENTORE, nato a Caserta il 19 giugno 1955, nell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con decorrenza dal 13 aprile 2021.

Decreta di confermare il dott. Giovanni DE MARCO, nato a Messina il 21 novembre 1967, nell'incarico di Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con decorrenza dal 25 febbraio 2020.

Decreta di confermare la dott.ssa Fabrizia Ida FRANCA-BANDERA, nata a Manduria il 18 dicembre 1956, nell'incarico di Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, con decorrenza dal 10 gennaio 2021.

Decreta di confermare il dott. Luciano Egidio Maria GERARDIS, nato a Reggio Calabria il 27 dicembre 1952, nell'incarico di Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, con decorrenza dal 14 maggio 2020.

Decreta di confermare la dott.ssa Paola STELLA, nata a Tricarico il 25 marzo 1971, nell'incarico di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, con decorrenza dal 20 giugno 2021.

*DD.PP.RR. 12.07.2022 - REG. C.C. 19.07.2022*

Decreta di confermare il dott. Giorgio BARBUTO, nato a Milano l'8 luglio 1961, nell'incarico di Presidente del Tribunale di Sondrio, con decorrenza dal 3 aprile 2021.

Decreta di confermare il dott. Pierpaolo BRUNI, nato a Crotona il 30 giugno 1968, nell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, con decorrenza dal 16 giugno 2021.

Decreta di confermare il dott. Francesco CASSANO, nato a Bari il 31 maggio 1956, nell'incarico di Presidente della Corte di Appello di Bari, con decorrenza dal 5 luglio 2021.

Decreta di confermare il dott. Antonio DE LUCE, nato a Bari il 9 febbraio 1953, nell'incarico di Presidente del Tribunale di Trani, con decorrenza dal 3 gennaio 2021.

Decreta di confermare la dott.ssa Maria Carla GATTO, nata a Milano il 10 luglio 1955, nell'incarico di Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, con decorrenza dal 10 aprile 2021.

Decreta di confermare il dott. Michele RENZO, nato ad Alife (CE) il 28 agosto 1953, nell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, con decorrenza dal 15 dicembre 2020.

#### **Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado**

*D.M. 15.07.2022*

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Appello di Firenze, settore penale, a sua domanda, del dott. Antonio SETTEMBRE – nato a Salerno il 24 aprile 1955 – magistrato di settima valutazione di professionalità, già consigliere presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

#### **Trasferimenti**

*DD.MM. 22.04.2022*

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria PALMISANO – nata a Bari il 22 luglio 1981 – magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lagonegro, a sua domanda, al Tribunale di Trani con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Assunta TILLO – nata a Caserta (CE) il 19 marzo 1973 – magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, a sua domanda, al Tribunale di Cassino con le funzioni di giudice.

*D.M. 20.07.2022*

Decreta il trasferimento del dott. Francesco SANSOBRINO – nato a Taranto il 20 febbraio 1986 – magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto con le stesse funzioni.

#### **Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità**

*DD.MM. 12.7.2022*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Chiara MINERVA, nata a Altamura il 12.6.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano STARGIOTTI, nato a Sant'Arcangelo di Romagna il 14.3.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

*DD.MM. 19.7.2022*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maristella AGOSTINACCHIO, nata a Foggia il 26.7.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella BONAVOLONTA', nata a Napoli il 30.1.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio Massimo DEL MAURO, nato a Latina il 25.11.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marcello Maria FRACANZANI, nato a Padova il 24.10.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.11.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella LUPOLI, nata a Napoli il 28.9.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vibo Valentia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca Maria PARODI, nata a Genova il 27.5.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria ROSETTI, nata a Napoli il 15.11.1970, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luigia STRAVINO, nata a Napoli il 4.2.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

#### **Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità**

*DD.MM. 5.7.2022*

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro AGHEMO, nato a Torino il 24.09.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca ARATARI, nata a Velletri (RM) il 23.05.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia BERNARDO, nata a Messina il 17.07.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Messina, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Luisa BUONO, nata a Avellino il 20.01.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico CATANZARO, nato a Palermo il 29.10.1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2019.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela Maria Francesca CENTO, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 2.01.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Matilde DELL'ERARIO, nata a Avellino il 19.09.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta DE LUCA, nata a Napoli il 25.08.1977, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella FERRARA, nata a Napoli il 12.07.1977, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmen GIRALDI, nata a Milano il 17.08.1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Costantino IPPOLITO, nato a Benevento (BN) il 5.6.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela MONTUORI, nata a Napoli il 10.01.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo NICOLINI, nato a Novara il 30.03.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio RICCIO, nato a Caserta (CE) il 3.05.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

*DD.MM. 12.7.2022*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Antonia DI LAZZARO, nata a Genova il 26.3.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pietro INDINNIMEO, nato a Salerno il 24.1.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina SALVI, nata a Perugia il 2.08.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

*DD.MM. 19.7.2022*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona CANGIANO, nata a Napoli il 14.10.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marcello PISCOPO, nato a Napoli il 26.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.01.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia VAROTTO, nata a Padova il 2.12.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rovigo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

#### **Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità**

*DD.MM. 5.7.2022*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica ACQUAVIVA COPPOLA, nata a Napoli il 18.05.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli Nord, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Vincenza AGNESE, nata a Ischia (NA) il 30.12.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Paola ASARA, nata a Nuoro (NU) il 10.05.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo Stefano BOERCI, nato a Milano il 5.06.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Rosario CANCEILLO, nato a Napoli il 24.08.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia COSTANTINO, nata a Cagliari il 25.01.1985, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia CUCCHIELLA, nata a L'Aquila il 4.06.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Larino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra DE MARCO, nata a Ottawa (CAN) il 19.10.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sulmona, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco FAION, nato a Maniago (PN) il 29.10.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela FELETTI, nata a Valdobbiadene (TV) il 14.01.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Belluno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia FLORIO, nata a Brindisi (BR) il 22.04.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Angelo GAGLIOTI, nato a Reggio Calabria (RC) il 28.01.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria GUARAGNELLA, nata a Bari il 7.10.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela LO PRESTI, nata a Messina (ME) il 13.11.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Carlo MILANESI, nato a Legnano (MI) il 31.03.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita NICOSIA, nata a Catania (CT) il 19.07.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca SFORZA, nato a Bari (BA) il 07.04.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 02.05.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

*DD.MM. 12.07.2022*

Decreta di riconoscere al dott. Umberto AUSIELLO, nato a Torino il 13.12.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gaetano BONO, nato a Avola il 25.4.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe BORRIELLO, nato a Napoli il 14.5.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara BOSACCHI, nata a Pavia il 30.7.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Imperia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Veronica CALCAGNO, nata a Genova il 17.11.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Aurelia CAPORALE, nata a Napoli il 9.05.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola CAPPELLO, nata a Genova il 14.9.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Imperia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria CASTALDO, nata a Aversa il 2.02.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giampaolo CERVELLI, nato a Roma il 20.07.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Perugia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta CONTU, nata a Cagliari il 15.03.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Cagliari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela DE NICOLA, nata a Napoli l' 8.12.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Lucio FREDELLA, nato a Roma il 13.09.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana GUELI, nata a Varese l' 1.05.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Gabriella IAGULLI, nata a Napoli il 14.05.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessio INNOCENTI, nato a Pescia il 28.05.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Dora Alessia LIMONGELLI, nata a Napoli il 24.08.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Simone PETRALIA, nato a Catania il 2.06.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Paolo PIANA, nato a Sassari il 31.05.1964, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sassari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisa PINNA, nata a Grosseto il 16.11.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Massa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro PRONTERA, nato a Lecce il 24.03.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella PUZZOVIO, nata a Maglie il 3.05.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela ROBUSTELLA, nata a Milano l' 1.06.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio Massimo SAGA, nato a Venezia il 6.12.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alice SERRA, nata a Genova il 12.04.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Genova, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia SMEDILE, nata a Messina il 25.09.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina Giuditta SORRIA, nata a Torino il 7.10.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta SPERATI, nata a Anagni il 23.11.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia VAGHI, nata a Milano il 15.06.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia ZANNINI, nata a Modena il 31.01.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

*DD.MM. 19.7.2022*

Decreta di riconoscere al dott. Antonio ANGIOI, nato a Oristano il 18.2.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Oristano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea CHELO, nato a Nuoro l' 1.08.1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Serena CHIMICHI, nata a Firenze il 13.09.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca COCULO, nata a Roma il 7.01.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Latina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Nicola Antonio D'AMORE, nato a Bari il 12.06.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Giovanna DE MARCO, nata a Cosenza il 30.04.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lilla DE NUCCIO, nata a Palmi l' 11.08.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe FERTITTA, nato a Palermo il 31.01.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Varese, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola FILIPPINI, nata a Milano il 28.04.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta GENTILE, nata a San Giovanni Rotondo il 19.10.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Novara, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Tommaso GIOVANNETTI, nato a Lucca il 7.11.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia GUARESCHI, nata a Reggio nell'Emilia il 25.01.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Emilia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino IANNOTTA, nato a Roma il 5.12.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margherita LOJODICE, nata a Napoli il 26.11.1985, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina MANCINI, nata a Grosseto l' 8.02.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Prato, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta MASTROPIETRO, nata a Sora il 17.09.1985, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avezzano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania MURATORE, nata a Messina il 13.10.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella PAONE, nata a Ariano Irpino il 2.02.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Micaela PIREDDA, nata a Roma il 20.09.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Amleto PISAPIA, nato a Salerno l'11.01.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria ROSATI, nata a Forlimpopoli il 3.04.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Forlì, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Danilo STAFFIERI, nato a Matera il 17.12.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Matera, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea TINELLI, nato a Piacenza il 7.09.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppina VALIANTE, nata a Nocera Inferiore il 10.10.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela VITELLO, nata a Torino il 7.07.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

## DEFUNTI

### Magistrati

Il dottor Stefano ROSA nato a Roma il 13.07.1956, già Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, è deceduto il giorno 28 luglio 2022.

Il dottor Enrico Giuseppe SANDRINI nato a Verona l'11.02.1958, già Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione, è deceduto il giorno 4 agosto 2022.





---

*Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).*

*Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento*

*Indirizzo posta elettronica: [bollettinufficiale@giustizia.it](mailto:bollettinufficiale@giustizia.it)*

---

Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.